



ORIGINALF



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 45

del 20/10/2022

OGGETTO: Approvazione Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria Comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina.

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre alle ore 17,25 e ss. si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione a seguito di convocazione del Presidente prot. n. 42450 del 13/10/2022, notificato a norma di legge, presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

All'inizio della seduta, risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA		X
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE	X	
LOPES	MARCO		X
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 14. Assenti n. 2

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Angela Desirè Ficili

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Geom. Marino, gli Assessori Dott.ssa Portelli, Dott. Falla e Prof. Tasca.

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Scrutatori i Consiglieri Causarano, Di Benedetto e Mirabella I. B.

Il Presidente Dott.ssa Ficili, pone in trattazione il quarto punto dell'OdG, ad oggetto: "Approvazione Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria Comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina", e dà la parola al Sindaco per la presentazione della proposta.

Il Sindaco illustra la proposta precisando che si tratta di un atto di notevole importanza in quanto l'Ente con questa convenzione, anche se in forma associata con il Comune di Santa Croce Camerina, potrà avvalersi della figura di un Segretario Comunale titolare, a conclusione di un periodo di vacanza della sede che si è prolungato per parecchio tempo. Ora finalmente la sede di segreteria di questo Comune sarà ricoperta avvalendosi della collaborazione del Segretario comunale del Comune di Santa Croce Camerina.

Concluso l'intervento del Sindaco, chiede e ottiene la parola la consigliera Riccotti, la quale fa un plauso, anche a nome del gruppo Caterina Riccotti Sindaca, alla iniziativa del Sindaco il quale, tra le primissime azioni del suo mandato, ha avuto cura di munire il Comune di un segretario comunale titolare. Ritiene che disporre di un Segretario comunale titolare sia di fondamentale importanza, ai fini del controllo sull'azione amministrativa e del coordinamento dei titolari di P.O. dei diversi settori, Settori che a volte difficilmente interagiscono tra di loro. Riferisce di aver apprezzato e di apprezzare le capacità della segretaria comunale ed auspica che questa collaborazione possa, nel tempo, trasformarsi a tempo pieno.

Il Presidente, constatato che non vi sono richieste di ulteriori interventi, pone in votazione, a scrutinio palese per alzata e seduta la proposta n. 1 del 13/10/2022, a firma del Sindaco, ad oggetto: "Approvazione Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria Comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina", con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 14 (Ficili, Giannone, Mirabella I.B., Di Benedetto, Buscema, Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Pacetto, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti).

Assenti n. 2 (Mirabella F.M. e Lopes)

Voti favorevoli n.14 (Ficili, Giannone, Mirabella I.B., Di Benedetto, Buscema, Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Pacetto, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti).

La proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 13/10/2022, a firma del Sindaco, ad oggetto: "Approvazione Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria Comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina", che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore I^ Affari Generali, Dott.ssa Sgarlata, e contabile espresso dal Capo Settore III^ Finanze Dott.ssa Galanti ;

Visto l'esito favorevole della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/1991,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione consiliare n. 1 del 13/10/2022, a firma del Sindaco, ad oggetto: Approvazione Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di segreteria Comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione a scrutinio palese per alzata e seduta l'immediata

esecutività dell'atto, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 14 (Ficili, Giannone, Mirabella I.B., Di Benedetto, Buscema, . Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato Muriana e Riccotti). Assenti n. 2(Mirabella f.m. e Lopes)

Voti favorevoli n. 14 (Ficili, Giannone, Mirabella I.B., Di Benedetto, Buscema, Puglisi, Arrabito, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato, Muriana e Riccotti).

L'immediata esecutività è approvata all'unanimità dei presenti.

II CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 1

DEL 13/10/2022

OGGETTO: Approvazione Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Segreteria Comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina.

IL PROPONENTE

PREMESSO che l'art. 98, comma 3, del D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 in combinato disposto con l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;

DATO ATTO che i Comuni di Scicli e di Santa Croce Camerina, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

CONSIDERATO che i predetti Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

STABILITO pertanto che le funzioni di segreteria dei Comuni di Scicli e di Santa Croce Camerina verranno svolte in forma associata, avvalendosi di un unico Segretario comunale, secondo le disposizioni contenute nella allegata convenzione;

DATO ATTO quindi che:

- ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale titolare, dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari – Ministero dell'Interno e che, ai sensi del successivo art. 98 comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 comma 1 del DPR 4/12/97 n. 465, emanato in attuazione dell'art. 17 comma 78 della L. 127/97 e ss.mm.ii in materia di status dei segretari comunali, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;

CONSIDERATA la volontà dei Sindaci dei Comuni di Scicli e di Santa Croce Camerina di gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

VALUTATO lo schema di accordo convenzionale allo scopo elaborato e ritenuto conforme alle finalità che si intendono perseguire;

VISTA la delibera di G.M. n. 131 del 11/10/2022, ad oggetto: Approvazione Convenzione per l'esercizio delle funzioni tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D.M. Del 21/10/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **Di approvare**, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina per l'esercizio in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che la decorrenza avrà effetto dalla data di presa servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale e avrà una durata di anni 5 (cinque);
3. **Di trasmettere** copia conforme della deliberazione al Comune di Santa Croce Camerina;
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n.44/91.

II SINDACO

(Geom. Marino Mario)



**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SCICLI E DI SANTA CROCE CAMERINA
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaventidue addìdel mese di

TRA

- Il Comune di SCICLI con sede in cod. fisc.rappresentato dal Sindaco geom. Mario Marino, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C....., dichiarata immediatamente eseguibile;
- Il Comune di SANTA CROCE CAMERINA con sede in cod. fisc. rappresentato dal Sindaco arch. Giuseppe Dimartino, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C.dichiarata immediatamente eseguibile

PREMESSO

- che l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- che l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- che le Amministrazioni Comunali di SCICLI e di SANTA CROCE CAMERINA intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 di stipulare una convenzione per l'ufficio di segreteria, in quanto la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria consentirebbe a ciascuno degli Enti di avvalersi di un Segretario per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno lavorativo richiesto per ciascuno dei suddetti Comuni, ottenendo, altresì, un significativo risparmio della relativa spesa.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Oggetto e finalità**

I Comuni di SCICLI e di SANTA CROCE CAMERINA stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale.

**Art. 2
Comune capo-convenzione**

Il Comune di SCICLI è individuato quale Comune capo-convenzione in quanto ente con il maggior numero di abitanti ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Decreto 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Interno.

Art. 3

Nomina e revoca del segretario

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capofila di Scicli, d'intesa con il Sindaco del comune di Santa Croce Camerina.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario Comunale, ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 107 comma 4 del CCNL del 17/12/2020 stabilita in relazione all'intera sede di segreteria, verranno adottate con atto formale del Sindaco del Comune di Scicli, sentito il Sindaco del comune di Santa Croce Camerina.

È fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 4

Articolazione della prestazione lavorativa del segretario comunale

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative correlate alla struttura organizzativa di ciascun Comune e in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati.

Il Segretario Comunale, titolare del servizio di Segreteria in forma associata, presterà il servizio articolato su cinque giorni settimanali, per un orario complessivo di trentasei ore settimanali.

In via di massima, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono così ripartite:

- 50 % al Comune di Scicli;
- 50 % al Comune di Santa Croce Camerina;

La determinazione e l'articolazione delle ore di servizio dovranno essere concordate dal Segretario con ciascuno dei Sindaci dei Comuni. Le prestazioni di lavoro potranno subire variazioni in rapporto alle necessità dei Comuni e saranno concordate di volta in volta con i Sindaci.

Art. 5

Classe della convenzione di segreteria

La presente convenzione è classificata nella classe II a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario Comunale, di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749 del 23 giugno 1972 e dell'art. 2, comma 1 del Decreto 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Interno, in quanto la popolazione complessiva ammonta a n.di cui per il Comune di Scicli n.e per il Comune di Santa Croce Camerina n.....

Art. 6

Trattamento economico del segretario comunale

Spetta al Segretario Comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 e dell'art. 105 del C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali 2016/2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva pari ad un quarto del trattamento economico

fondamentale, secondo le vigenti disposizioni contrattuali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, ove spettanti;

Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dal predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 7

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire all'altro comune della convenzione tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio.

Art. 8

Durata e cause di scioglimento

Gli effetti della presente convenzione per il servizio di segreteria decorrono dalla data di presa servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale.

Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, così come esistente.

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di presa servizio presso la sede convenzionata del Segretario Comunale.

La presente convenzione può essere risolta per una delle seguenti cause:

a) per scadenza naturale della convenzione;

b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali convenzionate;

È previsto, altresì, il recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione via pec della deliberazione di approvazione del recesso all'altro comune della convenzione.

Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario Comunale conserva la titolarità del Comune capo – convenzione, salvo diverso accordo tra i comuni e previo consenso del Segretario Comunale. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario Comunale.

Art. 9

Rapporti economici

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, come definite al precedente art. 4. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei Segretari Comunali, come pure l'onere previsto dall'art. 20, commi 3 e 4 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati è ripartito sulla base della normativa vigente.

Il Comune capo-convenzione eroga per intero le competenze economiche spettanti al Segretario, mentre il comune di Santa Croce Camerina provvede a versare la parte di spesa a proprio carico entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifico prospetto per il recupero degli oneri economici, redatto dal Comune capo-convenzione con cadenza quadrimestrale.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 10 **Ferie, congedi, aspettative**

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono comunicate al Comune capo-convenzione il quale provvede a darne comunicazione al Comune di Santa Croce Camerina.

In caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 11 **Rinvii**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Art. 12 **Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Scicli _____

Il Sindaco del Comune di Santa Croce Camerina _____



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Allegato alla proposta di delibera di C.C. del Sindaco n° 1 del 13/10/2022

OGGETTO: Approvazione Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Segreteria Comunale tra i Comuni di Scicli e Santa Croce Camerina.

SETTORE I AFFARI GENERALI

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 13.10.2022



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 13.10.2022



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela Desirè Ficili)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line

Sig.ra Carmela Arrabito

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 20/10/2022;

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

